

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 439}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DIANA

Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

Presentata il 4 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ordinamenti professionali dei geometri e dei periti industriali risalgono ai regi decreti 11 febbraio 1929, rispettivamente n. 274 e n. 275, che essendo stati aggiornati solo in parte, non rispondono più allo sviluppo della tecnica e conseguentemente rischiano seriamente di delegittimare gli interessi di due categorie professionali, quali quelle dei geometri e dei periti industriali con particolare riferimento alla specializzazione edilizia, riflettendosi negativamente sulle attività economiche di una vasta collettività di piccoli operatori e degli strati sociali medi, che guardano soprattutto al geometra e al perito industriale come professionisti capaci di risolvere i problemi delle loro attività economiche e patrimoniali.

In particolare, i citati decreti del 1929, nei rispettivi articoli 16, fissano nel con-

retto di « modesta costruzione civile » il limite di competenza dei geometri e dei periti industriali in materia edilizia. L'incertezza della norma, la cui interpretazione non appare chiara, ha nel tempo provocato forti tensioni tra le categorie interessate (architetti e ingegneri da un lato, geometri e periti industriali dall'altro). Numerose sono le vertenze legali per l'annullamento di incarichi professionali o di concessioni edilizie rilasciate per progetti redatti da geometri e periti industriali edili.

Poiché ogni tentativo di dirimere tali controversie è sempre fallito, solo l'intervento chiaro ed inequivocabile del legislatore potrà porre fine alla conflittualità tra le categorie e dare certezza del diritto ai geometri, nonché più sicure prospettive agli studenti iscritti ai rispettivi istituti tecnici.

A tal fine, nel corso della XI legislatura, la Commissione lavori pubblici del Senato, in sede referente, aveva licenziato il disegno di legge sulle competenze professionali dei geometri (atto Senato n. 696), successivamente non esaminato dall'Assemblea a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Nella XII legislatura la medesima Commissione lavori pubblici del Senato aveva licenziato, il 3 novembre 1994, un nuovo testo in sede referente (atto Senato n. 248 e 261-A), riferentesi ai geometri ed ai periti industriali edili, anche questo non esaminato dall'Assemblea per lo stesso motivo (scioglimento anticipato delle Camere).

Nella XIII legislatura, la Commissione lavori pubblici del Senato ha nuovamente affrontato la materia, licenziando in sede referente un testo (atto Senato n. 884 e abbinati), che il Senato ha approvato il 25

gennaio 2001 e quindi trasmesso alla Camera (atto Camera n. 7566).

Il testo che viene proposto si rifà a quello del 3 novembre 1994 con ulteriori interventi tendenti ad affrontare le problematiche delle nuove iscrizioni agli albi dei geometri e dei periti industriali (tenendo conto delle modifiche intervenute nell'ordinamento universitario).

Il testo proposto ha soprattutto lo scopo di offrire una normativa che dia soddisfazione alle esigenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia senza interferire sulle tradizionali competenze degli ingegneri e degli architetti, particolarmente in materia urbanistica.

Considerato che sostanzialmente il testo che si propone è stato oggetto di un approfondito esame in sede parlamentare, si confida in una sua sollecita approvazione da parte della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

ART. 2.

(Competenze).

1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato.

2. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza di geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al

comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

4. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè non comportino interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato.

5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

ART. 3.

(Urbanistica).

1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

ART. 4.

(Prestazioni varie).

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbri-

cati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

ART. 5.

(Norme richiamate).

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 6.

(Norme sulla iscrizione all'albo professionale e sui corsi di diploma di specializzazione).

1. In conformità alle disposizioni di cui al comma 95 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con uno o più decreti, emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri relativi all'ordinamento dei corsi dei diplomi di specializzazione di geometra e di perito industriale con competenza in edilizia.

2. Il Governo è delegato ad emanare, successivamente alla istituzione dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, apportando le necessarie modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, e alla legge 2 febbraio 1990, n. 17. A tale fine la nuova disciplina deve:

a) consentire rispettivamente l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio

della libera professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a chi abbia, in particolare, i seguenti requisiti:

1) possesso della maturità tecnica di geometra o di perito industriale con specializzazione in edilizia, conseguita presso un istituto tecnico ai sensi della disciplina vigente;

2) possesso del diploma di specializzazione di geometra o del diploma di specializzazione di perito industriale con competenza in edilizia;

3) effettuazione della pratica professionale per un anno, ovvero di forme di tirocinio alternativo anche durante il corso di diploma di specializzazione;

4) possesso dell'abilitazione professionale;

b) garantire l'esercizio della libera professione rispettivamente di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale prima della istituzione del diploma di specializzazione di geometra e del diploma di specializzazione di perito industriale con competenza in edilizia, di cui al comma 1;

c) garantire il diritto di iscriversi rispettivamente nell'albo dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, una volta completata la pratica biennale ovvero l'attività tecnica subordinata prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 75, o dall'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, e quindi superato l'esame di abilitazione, a coloro che abbiano iniziato il suddetto periodo di pratica o di attività tecnica subordinata prima dell'istituzione del diploma di specializzazione di geometra e del diploma di specializzazione di perito industriale con competenza in edilizia, di cui al comma 1.

ART. 7.

(Norma transitoria).

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, sulle opere realizzate anteriormente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0004340